

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 231 DD. 30.12.2014

Oggetto: rinnovo convenzione con l'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana per l'utilizzo di locali presso l'edificio situato in Vicolo Garberie n. 6/A, Pergine Valsugana anni 2014-2015 e 2016.

IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 163 dd. 24 settembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana per l'utilizzo di locali presso l'edificio situato in Vicolo Garberie n. 6/A, Pergine Valsugana fino al 31 agosto 2015 per la gestione del "Centro Famiglie Valsugana";

preso atto, altresì, che il Comune di Pergine Valsugana, in collaborazione con ASIF CHIMELLI e in partnership con Comunità Alta Valsugana e Bernstol, Comune di Levico Terme, Gruppo Famiglie Valsugana e Associazione Levico in Famiglia ha presentato il progetto di Centro Famiglie Valsugana a valere sul bando per la presentazione, l'esame e il finanziamento di progetti in materia di politiche di promozione del benessere familiare ai sensi dell'art. 7 bis della legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare";

considerato che con determinazione del Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 272 dd. 12 novembre 2014 al Comune di Pergine Valsugana è stato assegnato un contributo complessivo pari ad € 46.792,00 (di cui € 8.992,00 per il 2014, € 18.900,00 per il 2015 e € 18.900,00 per il 2016) per la realizzazione del progetto "Centro Famiglie Valsugana";

osservato, pertanto, che a seguito dell'approvazione del citato progetto è necessario procedere alla revisione della convenzione sottoscritta nello scorso mese di settembre, per adeguarne i contenuti e la durata a quanto riportato nel progetto ammesso a finanziamento (scadenza il 31 dicembre 2016) e per disciplinare i rapporti economici in coerenza con il progetto finanziato, anche al fine di semplificare la successiva attività di rendicontazione in capo al Comune capofila;

preso atto, relativamente al piano finanziario allegato al progetto, che le spese ivi indicate sono sostenute:

- per quanto riguarda la gestione delle attività progettuali direttamente dall'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana;
- per quanto riguarda la locazione dell'immobile e le utenze (acqua, elettricità, riscaldamento, rsu) da ASIF CHIMELLI (unitamente alle altre spese per manutenzione ordinaria beni

mobili e immobili quali, ad esempio, la manutenzione del giardino, non inserite nel progetto);

considerato che a fronte delle spese sostenute dall'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana ASIF CHIMELLI eroga un trasferimento a favore della medesima;

ritenuto pertanto, a fronte del progetto ammesso a finanziamento, di adottare una nuova convenzione nel testo che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale:

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, il nuovo schema di convenzione con l'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana per l'utilizzo di locali presso l'edificio situato in Vicolo Garberie n. 6/A, Pergine Valsugana anni 2014-2015 e 2016 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale convenzione sostituisce integralmente la convenzione approvata con determinazione n. 163 dd. 24 settembre 2014;
3. di prendere atto, altresì, che in base alla convenzione a sostegno delle attività del Gruppo ASIF CHIMELLI si impegna ad erogare un contributo complessivo massimo di € 50.630,00 per il periodo compreso dal mese di settembre 2014 sino ad dicembre 2016;
4. di prendere atto che la tale spese sarà imputata sui corrispondenti conti di competenza del budget 2014, 2015 e 2016.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 6342



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -